

DECISIONE (UE) 2016/807 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della 40ª sessione del comitato di facilitazione, della 69ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 96ª sessione del comitato della sicurezza marittima, circa l'adozione di emendamenti della convenzione sulla facilitazione, dell'allegato IV della convenzione MARPOL, delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del codice dei sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima, proteggere l'ambiente marino e facilitare il traffico marittimo internazionale.
- (2) Il comitato di facilitazione dell'IMO (FAL), in occasione della sua 39ª sessione, ha approvato emendamenti della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 1965 («convenzione FAL»). È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 40ª sessione del FAL che si terrà nell'aprile 2016.
- (3) Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO, in occasione della sua 68ª sessione (MEPC 68), ha convenuto che erano state ricevute sufficienti notifiche a norma della regola 13 dell'allegato IV della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato IV della convenzione MARPOL»), per designare una parte del Mar Baltico zona speciale. Di conseguenza, possono essere stabilite le date effettive affinché tale designazione di cui alla regola 11.3 dell'allegato IV della convenzione MARPOL prenda effetto per tale zona speciale. L'MEPC 68 ha concluso che gli emendamenti delle regole 1 e 11 dell'allegato IV della convenzione MARPOL sarebbero necessari affinché prenda effetto la designazione di tale parte della zona speciale e che è opportuno proporre a tal fine emendamenti dell'allegato IV della convenzione MARPOL. È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 69ª sessione dell'MEPC che si terrà nell'aprile 2016.
- (4) Il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 95ª sessione, ha approvato gli emendamenti delle regole II-2/13 e II-2/18 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice dei sistemi antincendio («Codice FSS») e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 («Codice ESP 2011»). È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 96ª sessione dell'MSC che si terrà nel maggio 2016.
- (5) La revisione generale della convenzione FAL aggiorna le disposizioni della convenzione, tenendo conto degli sviluppi nel settore della trasmissione di informazioni e dati per via elettronica e del concetto di interfaccia unica. Essa introduce, in particolare, misure di interesse per l'Unione per quanto riguarda l'inserimento di numeri di visto negli elenchi dei passeggeri ma non negli elenchi dei membri dell'equipaggio e il diritto delle autorità di rendere obbligatorio l'uso della trasmissione elettronica dei formulari. Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevedono che le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri debbano essere accettate solo in formato elettronico attraverso un'interfaccia unica dal 1º giugno 2015 e che gli Stati membri debbano accettare i formulari FAL in formato cartaceo per l'adempimento delle formalità di dichiarazione fino a tale data. La direttiva 2010/65/UE prevede inoltre che le informazioni richieste conformemente agli atti giuridici dell'Unione debbano essere fornite

⁽¹⁾ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (G.U.L. 283 del 29.10.2010, pag. 1).

